

Zainetto: che fare? Prendere o lasciare?

Arrivano le offerte di zainetto e si ripresenta il solito dilemma: accettare l'offerta del Fondo o lasciare le cose come stanno?

di Luigi Quintavalle

Cos'è lo zainetto?

La pensione in pagamento è costituita da una quota a carico dell'Inps e, eventualmente, da una quota integrativa a carico del Fondo Pensione. Ad esse vanno poi aggiunti gli aumenti periodici di legge (c.d. Perequazione).

Soltanto a chi ha in pagamento una pensione integrativa (quindi aggiuntiva a quella Inps), il Fondo Pensione offre la liquidazione di una somma "una tantum" (c.d. zainetto) in luogo della prestazione mensile.

Accettando l'offerta, non si percepirà più la pensione integrativa e l'assegno in pagamento conterrà soltanto la quota a carico dell'Inps. La pensione verrà comunque pagata con le modalità attuali tramite la banca, perché ciò è previsto nella convenzione firmata tra l'Inps e le aziende di credito interessate (d.lgs. 357/90, c.d. legge Amato), convenzione che rimarrà in vigore almeno fino al 31.12.2010.

Sottolineo che l'offerta non è rivolta a tutti indistintamente, ma soltanto a chi percepisce una quota integrativa e che non si tratta di un regalo, né di un prestito da rimborsare: la somma viene erogata al posto della pensione integrativa mensile e l'accettazione dell'offerta non è revocabile.

Chi deve aspettarsi l'offerta dello zainetto?

Non tutti hanno la pensione integrativa poiché essa rappresenta il trattamento di miglior favore da corrispondere soltanto nel caso in cui la pensione calcolata con le regole del regime previdenziale aziendale risulta maggiore di quella spettante nel regime Inps. In tutti i casi, l'offerta di zainetto può essere formulata soltanto a chi ha già una pensione definitiva dove è già stata determinata questa eventuale differenza. Pertanto, chi ha in pagamento una pensione ancora provvisoria e quindi non sa se ha diritto o meno ad una quota integrativa, per ora è escluso da questo discorso. I tempi e le modalità con cui vi rientrerà, dipendono da vari fattori, principalmente dal versamento di contributi volontari aggiuntivi previsti da particolari normative.

Discorso a parte va fatto per i pensionati con decorrenza anteriore al 1.1.1991 che per effetto del d.lgs. 357/90, hanno una pensione già ripartita in maniera fissa (85% a carico dell'Inps e 15% a carico del Fondo aziendale).

Quadro riepilogativo

Platea	Situazione
<ul style="list-style-type: none"> • Pensionati con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1991 	<p>La quota integrativa è stabilita per legge nella misura del 15% della pensione in godimento al 1 gennaio 1991. La gran parte di essi ha già ricevuto due offerte. Chi non l'ha accettata è in attesa di ricevere la terza ed ultima.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pensionati che alla cessazione non erano in possesso del requisito Inps : <ul style="list-style-type: none"> ○ per quelli dal 1996 al 1998 la contribuzione aggiuntiva è obbligatoria per legge. ○ per quelli dal 1991 al 1994 la contribuzione volontaria è facoltativa su valutazione del Fondo e su adesione dell'interessato. 	<p>L'eventuale quota integrativa va determinata in sede di conguaglio quando l'Inps definisce la posizione alla maturazione dell'anzianità o della vecchiaia. Per molti si è ancora in attesa del versamento dei contributi volontari. Man mano che le pensioni provvisorie vengono trasformate, se spetta la quota integrativa, il Fondo provvede a formulare l'offerta.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pensionati che all'atto della cessazione erano già in possesso del requisito Inps (anzianità o vecchiaia) 	<p>L'eventuale quota integrativa è stata determinata in sede di conguaglio quando l'Inps ha definito la posizione. Ormai per tutti gli interessati la pensione è già divenuta definitiva. La gran parte di essi ha già ricevuto delle offerte.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pensionati che nel 2002 (ancora in attività di servizio) hanno esercitato il diritto di opzione previsto dallo Statuto del Fondo e hanno trasformato la prestazione integrativa in prestazione complementare. 	<p>La quota integrativa è entrata a far parte della posizione complementare del Fondo (Sezione B) oggetto di riscatto all'atto della cessazione. Non c'è da aspettarsi alcuna offerta.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pensionati di reversibilità con decorrenza successiva al 1 gennaio 1991 	<p>L'eventuale quota integrativa va determinata in sede di conguaglio quando l'Inps definisce la posizione. Qui purtroppo, si concentrano notevoli ritardi in quanto l'Inps ha ritardato enormemente nel produrre i propri conteggi.</p>

Come si quantifica lo zainetto?

Vediamo ora in maniera più approfondita su cosa si basa l'offerta e come essa viene determinata. Il tutto verte su un discorso di tipo demografico; infatti, se si pensa di liquidare una somma "una tantum" al posto di una rendita mensile, occorre necessariamente ipotizzare una durata massima del vitalizio, connesso ad una previsione di sopravvivenza dell'interessato. In questa simulazione vengono in soccorso i dati pubblicati dall'Istat che nelle "Tavole di mortalità della popolazione Italiana" riporta previsioni di vita media determinate in base al sesso, all'età, al tipo di attività svolta, ecc.

Stabilito quindi fino a che età l'ente previdenziale dovrebbe pagare la pensione, occorre ipotizzare le future quote mensili di pensione da pagare tenuto conto degli aumenti periodici per la perequazione annuale. Ciascuna quota (la rata futura) viene poi "attualizzata" applicando un tasso d'interesse convenzionale, per ricavare il "valore attuale" da percepire in via anticipata rispetto alla sua scadenza naturale. Il totale delle singole rate attualizzate determina una prima dimensione dell'offerta.

Sulla somma così quantificata viene poi applicata una penale, prevista dallo statuto del Fondo, che per la prima offerta è del 6%, per la seconda dell'8% e per la terza (e ultima) del 10%. Si arriva così a stabilire la proposta da formulare all'interessato.

Questi calcoli sono sviluppati da un "attuario" (*"professionista che, grazie alle proprie conoscenze di natura matematica e statistica, effettua questo tipo di conteggi per conto di assicurazioni ed enti pubblici previdenziali e ne certifica il risultato"*).

In tutti i casi va detto che il Fondo non ha mai comunicato ufficialmente i parametri utilizzati in quanto ha sempre sostenuto che non si tratta di un'offerta di capitalizzazione bensì di una somma "una tantum" che, se accettata, va presa così com'è.

Come si tassa lo zainetto?

Una volta accettata l'offerta del Fondo, all'atto della liquidazione, la somma viene sottoposta a tassazione Irpef. L'imposta non è calcolata secondo il sistema della tassazione progressiva con i consueti scaglioni, bensì in funzione di un'aliquota (cosiddetta "interna") che tiene conto del capitale e dell'anzianità di iscrizione al Fondo Pensione. Il calcolo del netto da liquidare avviene in tre passaggi:

1. Prima di tutto occorre determinare il Reddito di riferimento secondo questa formula:

$$\text{Reddito di riferimento} = \frac{\text{Capitale offerto} \times 144}{\text{Anzianità di iscrizione al Fondo (espressa in mesi)}}$$

dove l'anzianità (contributiva) di iscrizione decorre dalla data di assunzione, retrodatata per i vari periodi convenzionalmente ritenuti validi nel regime previdenziale del Banco di Napoli (riscatto periodi di lavoro pregressi, laurea, ecc.) fino alla data di cessazione.

2. Si calcola poi l'imposta progressiva tenendo conto del Reddito di riferimento e della tabella degli scaglioni annuali Irpef in vigore alla data di accettazione dell'offerta. La

formula "Imposta / Reddito di riferimento * 100" determina la cosiddetta "aliquota interna".

3. L'aliquota viene quindi applicata al capitale offerto per quantificare l'Irpef da trattenere e il netto da liquidare all'interessato.

Chi desidera preventivamente conoscere il netto corrispondente ad una determinata somma offerta, può utilizzare l'apposita funzione inserita sul sito internet dell'Unione Pensionati (www.upbn.it) alla voce del menu "La Fiscalità / Tassare lo zainetto".

Il programma di calcolo prevede lo sviluppo del netto per gli anni dal 2002 in poi, tenendo conto delle variazioni apportate negli anni alla tabella degli scaglioni dell'Irpef.

Perché quando si paga lo zainetto occorre recuperare una parte della pensione già percepita?

Quando l'attuario incaricato determina la somma da offrire, lo fa ad una precisa data. Successivamente i dati del conteggio ritornano al Fondo ed ha inizio un'attività di verifica puntuale sulle singole posizioni per poi dar corso all'invio delle offerte.

Ne passa quindi del tempo, durante il quale si continua a percepire la quota integrativa mensile. E' ovvio quindi che se ad esempio, si accetta un'offerta con calcolo attuariale basato sui parametri "congelati" a dicembre 2009 e la banca mette in pagamento lo zainetto a luglio del 2010, ci sarebbe da recuperare tutta la pensione integrativa percepita nel corso dei primi sei mesi del 2010.

La banca, contestualmente al pagamento, è tenuta al recupero della quota integrativa percepita tra la data del calcolo attuariale e quella di pagamento dello zainetto. Con un distinguo fiscale che quasi sempre avvantaggia il pensionato. Considerato che la parte di pensione interessata è stata sottoposta a tassazione ordinaria, anche il recupero avviene con lo stesso meccanismo, rimborsando all'interessato l'Irpef calcolata con il sistema degli scaglioni annuali.

In pratica, nell'esempio in discorso, si riduce l'imponibile dell'anno 2010, con il relativo risparmio fiscale.

E' assolutamente errato, invece, considerare il recupero a deconto dello zainetto offerto e poi procedere alla tassazione di quest'ultimo. E' sbagliato perché si tratta di due modalità di tassazione completamente diverse.

Va anche detto che il rimborso dell'Irpef avviene in parte nel mese di liquidazione dello zainetto e per la parte rimanente a fine anno in sede di conguaglio fiscale.

Ho ricevuto l'offerta, accetto oppure no?

E veniamo ora al punto saliente. Il Fondo ha mandato l'offerta, ci lascia 150 giorni per decidere e noi siamo lì a riflettere su cosa fare, se accettare oppure no. Premesso che se non accettiamo l'offerta rimane tutto così com'è, cerchiamo di esaminare con razionalità le principali motivazioni che determinano la decisione finale.

Se si è orientati ad accettare l'offerta, occorre assolutamente fare queste valutazioni:

- La prima considerazione e più importante di tutte: *“Se accetto l'offerta e quindi non percepirò più la quota integrativa, la sola quota Inps sarà sufficiente a garantirmi comunque un livello di reddito adeguato alle mie esigenze?”*

E' evidente che la risposta è assolutamente personale e condizionata dall'entità della pensione Inps che residua (ovviamente netta) e, in alcuni casi dall'esistenza di ulteriori redditi aggiuntivi alla pensione.

- Seguendo la riflessione di cui al punto precedente, *“Ho valutato che alla mia morte, al mio coniuge rimarrà una pensione di reversibilità pari al 60% di quella attuale? Gli sarà sufficiente per vivere dignitosamente? Se vien meno la quota integrativa, non si ridurrà troppo?”*

E' una riflessione sensata e coscienziosa che, responsabilmente, deve far riflettere sul futuro che riserviamo al nostro partner. Non dimentichiamo che lo zainetto, una volta incassato, diventa elemento patrimoniale e come tale entra in successione tra tutti gli eredi, mentre la pensione di reversibilità è destinata soltanto ai superstiti previsti dalla legge.

Un'ulteriore aggravante a questo ragionamento potrebbe essere rappresentata dalla presenza nel nucleo dei superstiti di un figlio inabile, che se impossibilitato a lavorare, avrà diritto ad una pensione maggiore per il suo sostentamento (70% della pensione diretta).

Una dovuta considerazione va fatta nel caso in cui il coniuge è destinatario di una propria pensione diretta. In tal caso, per effetto della normativa sul divieto di cumulo (legge 335/1995) che sulle pensioni di reversibilità non è stato abolito dai recenti provvedimenti di legge, il coniuge superstite subirà una riduzione della pensione spettante commisurata al reddito personale. Ciò significa che la pensione, che inizialmente va calcolata nella misura del 60% di quella del *de cuius*, subirà poi un ulteriore taglio che può arrivare anche al 50% se il proprio reddito arriva ai 30.000 euro circa.

Dopo aver valutato questi aspetti fondamentali ed essendo ancora propensi ad accettare l'offerta, occorre fare delle valutazioni sull'utilizzo della somma in discorso:

- *“La somma che mi viene offerta, una volta dedotte le tasse, mi consente di fare un acquisto importante per la mia famiglia o per i miei figli?”*

Ovviamente tutto dipende dall'entità della somma in discorso. Magari c'è chi potrà acquistare un immobile per un figlio o chi pensa di affrontare più serenamente la vecchiaia: è tutto assolutamente personale e non c'è suggerimento che tenga.

- *“Non ho in mente di fare alcun acquisto importante (oppure la somma è modesta e non me lo consente), ma penso di accettare lo stesso e di investire questi soldi per ricavarne un rendimento che in qualche modo compensi la riduzione della pensione mensile”.*

Teoricamente questa sarebbe la soluzione ideale perché si avrebbe sempre la disponibilità del capitale (entrato stabilmente a far parte del patrimonio della famiglia) e con il rendimento si compenserebbe parzialmente la riduzione dell’assegno mensile.

Ma il problema qui si fa complesso in considerazione degli attuali livelli di remunerazione degli investimenti; scartati quelli ad alto rischio, sarà il caso di pensare ad investimenti di tutta sicurezza (ammesso che ne esistano ancora.....). Il rischio vero è che mancando necessità impellenti, questi soldi prima o poi potrebbero andarsene in fumo.

In tutti i casi se si decide di non accettare l’offerta, successivamente il Fondo ne proporrà altre (fino a un massimo di tre offerte), per cui sarà di nuovo possibile ritornare sulla questione in un secondo momento.